



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

M Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01/-223.6.2/2021 DG-ABAP_SERV V
34.43.01/10.25.1/2021 SS-PNRR

M Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID: 8346]** Progetto di un impianto eolico offshore composto da n. 45 aerogeneratori da 15 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 675 MW, individuato tra il Comune di Belcastro (CZ), in località La Patrizia, in particolare nello specchio di mare del Golfo del Comune di Squillace (CZ), e i territori comunali di Botricello, Cropani, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Catanzaro, San Floro, Caraffa di Catanzaro e Maida, in provincia di Catanzaro.

Procedura ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 - definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Proponente: Minervia Vento S.r.l.

Precisazioni di ordine procedurale

Contributo istruttorio del Ministero della cultura – SS PNRR

p.c.

Alla

Soprintendenza Nazionale
per il Patrimonio Culturale Subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Alla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Catanzaro e Crotona
sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

Alla

Regione Calabria
Dipartimento Territorio e tutela dell'ambiente
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it



In riferimento al progetto in argomento, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», ha stabilito che *"La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti."*;

CONSIDERATO pertanto che, per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che il MiTE, con nota prot. n. 81606 del 30/06/2022, acquisita dalla DG-ABAP-SERV V con prot. n. 24730 del 01/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza che la Società Minervia Vento S.r.l. con prot. n. MIN-OS-012 del 04/04/2022 ha presentato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 1284 del 07/07/2022 e successivamente con nota prot. n. 2433 del 12/08/2022, ha comunicato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP e al Servizio III "Tutela del patrimonio storico" della DG-ABAP, l'avvio della procedura di cui in oggetto chiedendo le proprie osservazioni e il loro contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la procedura ex art. 21 del D.Lgs 152/2006 consiste, come noto, in una consultazione, condotta "al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale", preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

CONSIDERATO che l'impianto eolico in oggetto è composto da 45 aerogeneratori di altezza al mozzo pari a 150 m. e 268 di altezza massima, posizionati su struttura galleggiante suddivisi in 2 gruppi, uno composto da 20 aerogeneratori (Minervia Energia A) e l'altro composto da 25 aerogeneratori (Minervia Energia B) per una potenza complessiva sviluppata pari a 675 MW, ubicato nel Golfo di Squillace del mar Jonio tra Botricello e la località "la Petrizia", a distanze dalla costa comprese tra i 12 Km e i 30 Km; il collegamento elettrico del parco eolico offshore sarà realizzato mediante la posa di una serie di cavi marini, per un lunghezza di circa 14 Km, che si conetteranno tramite cavidotto interrato alla prevista Stazione Elettrica di trasformazione (lato



Mare) ubicata nel comune di Botricello; la connessione alla Rete Elettrica Nazionale è prevista con cavidotto interrato, prevalentemente sotto strada, lungo circa 45 Km che attraversa 9 comuni della provincia di Catanzaro (Botricello, Cropani, Sellia marina, Sersale, Simeri Crichi, Catanzaro, San Floro, Caraffa di Catanzaro e Maida), fino a raggiungere la prevista Stazione Elettrica di trasformazione (lato connessione), ubicata nel Comune di Maida;

ESAMINATA la documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale e il Piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;

VISTO il contributo istruttorio di competenza trasmesso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo prot. SN-SB n. 6458 del 29/08/22, acquisito da questa SS-PNRR al prot. n. 2876 del 30/08/2022 che qui si riporta:

“Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 2433 del 12/08/2022, acquisita al ns. prot. 5981 del 17/08/2022, si formulano le seguenti valutazioni e osservazioni:

Esaminata la relativa documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale - Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (Scoping) e il Piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/8785/12928>;

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Visto il D. Lgs. 104/2017;

Considerato che il progetto in oggetto prevede la realizzazione di un "parco eolico offshore composto da 45 aerogeneratori, per una taglia totale di 675 MW, individuato tra il Comune di Belcastro e località La Petrizia in provincia di Catanzaro, in particolare nello specchio di mare del Golfo di Squillace";

Considerato che "l'area designata per l'installazione del parco eolico è ubicata nel mare Ionio, e più precisamente nel Golfo di Squillace nella provincia di Catanzaro, tra Belcastro e località La Petrizia, a distanze comprese tra i 12 km (distanza minima dalla costa) e 30 km e profondità indicativamente comprese tra 600 e 1100 m circa. [...] Il parco eolico sarà connesso alla rete elettrica a terra attraverso una serie di cavi sottomarini che si conetteranno tramite cavidotto interrato alla Stazione Elettrica Lato Mare, ubicata nel comune di Botricello.

Il progetto prevede una seconda stazione elettrica (denominata Stazione Elettrica Lato Connessione) ubicata nel Comune di Catanzaro e collegata tramite cavidotto interrato, che ha la funzione di connessione alla RTN (Rete Elettrica Nazionale);

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta tra le 12 e le 24 miglia marine sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le



Soprintendenze ABAP competenti per territorio –, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "attesa del Piano e del Rapporto Ambientale". Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.

2. Si ritiene necessario che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sia fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del già citato c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante la fase ante operam, di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (<http://sitap.beniculturali.it/>);
- RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società richiedente e in accordo con le Soprintendenze competenti.



Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi d'interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in parte già previste quali approfondimenti per la redazione dello Studio Impatto Ambientale, dovranno includere, in particolare: ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite, interpretate e documentate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;*
- considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua.*

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo / fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società Proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alla Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto.

Si fa presente che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 sia per quello compreso tra le 12 e le 24 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone, oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati e concedere il nulla osta, se richiesto dalla stessa SABAP competente).

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza territorialmente competente fino alle 12 miglia, anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici del MIC coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaurientemente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica dovrà essere corredata da esaustiva documentazione video-



fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società Proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza competente per territorio, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.

3. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto.

Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il SIA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:

- a) l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- b) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
- c) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- a) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto
- b) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- c) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del



progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente”.

CONSIDERATO il contributo istruttorio trasmesso dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP, prot. interno SS PNRR n. 3179 del 08/09/2022 che qui si riporta:

“[...] Preso atto che il progetto in esame manca della documentazione archeologica prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, si rileva che la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo con il parere citato in premessa ha anche rilevato «poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto», avanzando quindi una serie di richieste di integrazioni, che, per quanto di competenza, questo Servizio fa proprie.

In riferimento alla richiesta di cui al punto 2, si ritiene necessario specificare e aggiungere che:

- *la documentazione archeologica ex art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 deve riguardare tutte le opere e le lavorazioni previste, sia in mare, sia sulla terraferma;*
- *tale documentazione deve essere redatta nel pieno rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 (nello specifico, punto 4 e tabella 3). In particolare, si segnala la necessità di produrre la seguente documentazione, di cui al punto 4.3 delle citate Linee guida:*
 - o *descrizione generale delle opere da realizzare (da effettuarsi tramite compilazione del layer MOPR – Modulo di progetto del template GIS appositamente predisposto e scaricabile dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia);*
 - o *censimento delle aree e dei siti di interesse archeologico localizzati nelle aree prescelte per la realizzazione dell'opera e nell'area vasta interferita dalla stessa e identificati all'esito delle attività prodromiche di ricerca bibliografica, ricerca d'archivio, ricognizione di superficie, lettura della geomorfologia del territorio e fotointerpretazione (da effettuarsi tramite compilazione del layer MOSI – Modulo di area/Sito archeologico del succitato template);*
 - o *carta del potenziale archeologico (da effettuarsi tramite compilazione del layer Carta Potenziale del succitato template);*
 - o *carta del rischio archeologico (da effettuarsi tramite compilazione del layer Carta Rischio del succitato template);*
- *come specificato dalle predette Linee guida al punto 5.1, «qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la*



realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art 25 del Codice dei contratti pubblici»: *in tal caso, visti l'art. 5, c. 1, let. g) e l'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006 e visti gli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, il progetto deve essere integrato anche con gli esiti delle indagini prescritte;*

- *affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini nei termini di legge, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con le competenti Soprintendenze l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016: all'interno di tale accordo è possibile concordare anche le modalità di accesso alla documentazione d'archivio e valutare la possibilità di ridurre la documentazione archeologica necessaria nel caso in cui il potenziale archeologico dell'area di progetto sia già noto alle Amministrazioni coinvolte;*
- *per le opere sulla terraferma e nelle acque territoriali la competenza per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, mentre la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo è competente sulla zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale”.*

Preso atto dei contenuti sopra citati, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio Preliminare Ambientale, e il Piano di Lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR fornisce il proprio contributo per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA. Il Proponente dovrà:

Per gli aspetti relativi all'archeologia e all'archeologia subacquea:

1. Assolvere puntualmente alle richieste formulate dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo nei punti 1, 2 e 3 del contributo istruttorio sopra riportato prot. SN-SB n. 6458 del 29/08/22, come integrate dal Servizio II – “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG-ABAP con la nota dell'08/09/2022 sopra riportata;

Per gli aspetti paesaggistici

1. produrre, come previsto all'interno del punto 3.4.8 del Piano di Lavoro per l'elaborazione del SIA (elaborato P0025305-3-CTZ-H5), la “Relazione paesaggistica” ai sensi del DPCM 12 Dicembre 2005 ai fini dell'autorizzazione paesaggistica per le opere che interferiscono con i beni paesaggistici e ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento nel suo complesso;
2. produrre un esaustivo quadro vincolistico e di tutela dei beni paesaggistici, dei beni architettonici e dei beni archeologici e delle relative interferenze di tutte le opere in progetto, dirette e indirette, completo di cartografia a scala adeguata ed esteso anche alle aree di cantiere e alle aree e opere necessarie per la manutenzione dell'impianto;
3. per le opere *on-shore* documentare la verifica di insussistenza di usi civici;
4. trattare nello Studio di Impatto Ambientale:
 - a. la descrizione del progetto in relazione alle tutele culturali e paesaggistiche vigenti;
 - b. la descrizione del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici), dei beni



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


- materiali e del paesaggio dell'area vasta interessata dall'intervento;
- c. la valutazione, anche attraverso fotosimulazioni, degli effetti cumulativi dell'intervento proposto con i progetti in procedura di valutazione, come p.e. i progetti pubblicati sul sito delle valutazioni ambientali del MiTE con ID 8445 e ID 8205;
 - d. la valutazione degli impatti che il progetto (*on-shore* e *off-shore*) genera sul paesaggio, sul patrimonio culturale (beni paesaggistici, beni architettonici e beni archeologici) e sui beni materiali e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie;
5. al fine di poter valutare l'impatto visivo dell'impianto percepito dai beni paesaggistici, beni culturali e beni archeologici presenti nell'area vasta e con particolare riferimento alle aree di principale fruizione (come p.e. la fascia costiera del Golfo di Squillace, l'area di Le Castella e di Isola Capo Rizzuto e l'area costiera di Staletti), è necessario elaborare report fotografici e fotoinserimenti dai punti osservazione, verso l'impianto off-shore, già indicati sullo studio dell'intervisibilità (Elaborato P0025305-3-CTZ-H6 – "Valutazione di impatti visivi") integrandoli con nuovi punti di osservazione sensibili, come i beni paesaggistici dichiarati di interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/04 presenti sulla costa, i borghi/centri storici, i parchi e le aree della Rete natura 2000, evidenziando i potenziali impatti dell'opera sulla percezione del paesaggio anche con visuali dal mare verso la costa. Tutti i fotoinserimenti dell'impianto off-shore dovranno essere prodotti anche in versione notturna per verificarne l'eventuale impatto luminoso;
 6. produrre report fotografici e fotoinserimenti delle opere di connessione previste *on-shore* documentando nel dettaglio le localizzazioni e volumetrie previste, e le eventuali relative opere di mitigazione;
 7. produrre adeguata documentazione delle previste opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra, e quelle di ripristino delle aree di cantiere.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero in qualità di autorità competente.

Il funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Gilda di Pasqua
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

Responsabile U.O.T.T. n. 2 Servizio V – DG ABAP 
Arch. Isabella Fera
(tel. 06.67234548 – email: isabella.fera@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V - DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA 



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it